



Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2016/2017

Cosa è utile sapere prima di inoltrare la domanda

**Le scadenze delle domande Scuola dell'infanzia: dal 28 luglio al 12 agosto Scuola Primaria:
dalla data di pubblicazione dei movimenti, presumibilmente 29 luglio**

**Scuola di I e II grado: dal 18 agosto al 28 agosto Personale educativo e docenti di
religione cattolica: dal 25 luglio al 5 agosto**

Personale A.T.A.: entro il 20 agosto

Con la domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione il personale già di ruolo chiede di poter essere assegnato o utilizzato solitamente presso altra istituzione scolastica, diversa da quella di titolarità, per l'anno scolastico successivo a quello nel quale viene inoltrata la domanda. Le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, quindi, riguardano un solo anno scolastico, non sono trasferimenti, ma rappresentano soltanto una sistemazione provvisoria che, se ricorrono le condizioni, può essere richiesta ogni anno.

Quali sono le scadenze per l'inoltro delle domande?

- dal 28 luglio al 12 agosto personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria;
- dalla data di pubblicazione dei movimenti, presumibilmente 29 luglio, personale docente della scuola primaria;
- dal 18 al 28 agosto personale docente della scuola di I e II grado;
- dal 25 luglio al 5 agosto personale educativo e docenti di religione cattolica;
- entro il 20 agosto personale A.T.A.

Quando saranno avviate le operazioni?

Questa la procedura:

- Dopo l'assegnazione alle sedi di servizio dei docenti titolari di ambito territoriale a seguito di mobilità **inizieranno le consuete operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciali**, cui seguiranno le immissioni in ruolo mediante l'assegnazione dei docenti assunti a tempo indeterminato per l'a.s. 2016/17 agli ambiti territoriali. **Successivamente si effettueranno le assegnazioni provvisorie interprovinciali.**

- L'assegnazione provvisoria da fuori provincia potrà essere effettuata dagli Uffici Scolastici solo dopo che verrà riassorbito l'eventuale esubero presente, anche su altre classi di concorso secondo quanto previsto dall'art.14, comma 17, del D.L.95/2012 come convertito dalla legge 135/12.

Quando saranno avviate le operazioni di utilizzo nei licei musicali?

Avranno luogo a partire dal 16 agosto.

In che modalità va inoltrata la domanda?

Esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

Esistono casi in cui la domanda va prodotta cartacea?

Sì.

Saranno prodotte cartacee le domande relative:

- al personale educativo;
- ai docenti di religione cattolica;
- ai docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali.
- al personale AT.A.



Nota bene:

- **Per i docenti titolari di scuola dell'Infanzia che hanno titolo a presentare domanda anche per la scuola di I e II grado:** presenteranno, in modalità online, la domanda dal 28 luglio al 12 agosto per il proprio ruolo di appartenenza e, sempre rispettando la data del 12 agosto, in modalità cartacea per il I o II grado.
- **Per i docenti titolari di scuola Primaria che hanno titolo a presentare domanda anche per la scuola di I e II grado:** presenteranno, in modalità online, la domanda dalla data di pubblicazione dei movimenti, presumibilmente dal 29 luglio con scadenza 12 agosto per il proprio ruolo di appartenenza e, sempre rispettando la data del 12 agosto, in modalità cartacea per il I o II grado.
- **Per i docenti titolari di scuola di I o II grado che hanno titolo a presentare domanda anche per la scuola dell'infanzia o Primaria:** presenteranno, in modalità online, la domanda dal 18 al 28 agosto per il proprio ruolo di appartenenza e, sempre rispettando la data del 28 agosto, in modalità cartacea per scuola dell'infanzia o primaria.

Cosa occorre per inoltrare la domanda in modalità online?

Per accedere ad istanze online e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- le credenziali di accesso (username, password e codice personale) ottenute con la procedura di Registrazione;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

Si ricorda che il docente non dovrà presentare la stampa della domanda né alla scuola di servizio, né all'ATP di destinazione della domanda.

A chi deve essere inviata la domanda?

Per la modalità online:

- Il sistema darà come unica opzione l'inoltro della domanda all'ufficio scolastico di titolarità, per i movimenti provinciali; per la provincia richiesta, per i movimenti interprovinciali.

Per la modalità cartacea:

- Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti (ossia alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).
- I docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali dovranno produrre domanda all'Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto.

In quale sezione di istanze online si accede per compilare la domanda?

- Si accede alla sezione "Mobilità Organico di Fatto per Scuola Infanzia" (a partire dal 28 luglio).
- Si accede alla sezione "Mobilità Organico di Fatto per Scuola Primaria" (a partire dalla data di pubblicazione dei movimenti, presumibilmente 29 luglio).
- Si accede alla sezione "Mobilità Organico di Fatto per la scuola di I grado" oppure alla sezione "Mobilità Organico di Fatto per Scuola di II grado" (a partire dal 18 agosto).

Quali sono i motivi per cui è possibile chiedere l'assegnazione provvisoria?

L'assegnazione provvisoria, regolata dall'art. 7 del CCNI 2016/17, può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:

- ricongiungimento al coniuge;
- ricongiungimento al convivente o parenti ed affini purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento);
- ricongiungimento ai genitori.
- gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.

Può il docente decidere a quale familiare ricongiungersi?

Sì.

Il docente può decidere a quale familiare richiedere il ricongiungimento: es. il docente coniugato e con figli potrà richiedere indifferentemente assegnazione per il comune in cui risiede il marito o il figlio o anche il genitore.

Chi può richiedere l'assegnazione provvisoria?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutto il personale di ogni ordine e grado assunto a tempo indeterminato.

Può essere richiesta anche dal personale assunto in ruolo l'1/9/2015 che non ha svolto l'anno di prova?

Sì.

- Può essere richiesta dal personale assunto a tempo indeterminato l'1/9/2015 anche se non ha svolto o concluso l'anno di prova o lo ha concluso con parere sfavorevole (l'assegnazione non è infatti vincolata al superamento dell'anno di prova).
- Può essere richiesta anche dai docenti assunti con retrodatazione giuridica al 1/9/2015 ed economica all'1/7/2016 (o al termine degli esami di II grado) o al 1/9/2016, in quanto già destinatari di un contratto a tempo indeterminato.

Da chi non può essere richiesta?

Dai docenti non di ruolo o da tutti i docenti già di ruolo che non ne abbiano i requisiti e dal docente che sarà immesso in ruolo con decorrenza giuridica l'1.9.2016.

Oltre al proprio ruolo o posto di titolarità, è possibile richiedere assegnazione per un altro ruolo o per altro grado di scuola?

Sì.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ruolo o posto di titolarità e, **in aggiunta**, anche per altri ruoli o altro grado purché si sia già superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e si abbia l'abilitazione per il ruolo o il grado richiesto. Entrambi i requisiti devono sussistere entro i termini di scadenza delle domande:

- l'assegnazione per altri ruoli o posti è in subordine al posto di titolarità e non in alternativa ad esso: Chi richiede assegnazione per altri ruoli o gradi (avendone i requisiti), quindi, deve comunque obbligatoriamente richiedere assegnazione per il proprio posto di titolarità.
- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

Chi è titolare sui posti di sostegno può richiedere assegnazione anche sui posti di tipo comune?

- Solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile solo chiedere posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.
- I posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.

Per quante province è possibile richiederla?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia. Pertanto, o si richiede l'assegnazione provinciale o quella interprovinciale.

Esistono delle deroghe?

Sì.

Gli assunti in **fase B e C dal Concorso 2012** possono indicare tra le preferenze, in **subordine** alla prima provincia, anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito.

È possibile richiedere assegnazione provvisoria per scuole dello stesso comune di titolarità o di ambito?

- Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti (es. città metropolitane come Napoli, Milano, Roma, ecc.).
- È consentita l'assegnazione provvisoria per i titolari di ambito anche se quest'ultimo comprende il comune di ricongiungimento.

Chi può inoltrare domanda di utilizzazione?

Ai sensi dell'art. 2 del CCNI 2016/17:

- I docenti in soprannumero su ambito;
- Il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2008/2009 e successivi;
- I docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
- i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015 trasferiti d'ufficio su sede;
- I docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 8.4.2016 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- I docenti che non otterranno un ambito nazionale nella fase C dei trasferimenti per mancanza di disponibilità;
- I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione possono chiedere di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
- Possono chiedere utilizzazione sul sostegno i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, possono chiedere di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- I docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- I docenti già titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado che non abbiano potuto ottenere la conferma sulla propria sede di servizio;
- I docenti di sostegno ex D.O.S. trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2015/16 o 2016/17;
- I titolari sulle dotazioni provinciali (DOP) trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2015/16 o 2016/17;

Altre particolari situazioni sono previste per il personale a qualunque titolo in esubero, per gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, per gli insegnanti di religione cattolica e per l'insegnamento nei licei musicali.

È prevista l'utilizzazione interprovinciale?

Solo al fine di agevolare il riassorbimento dell'esubero.

Sono quindi consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Come si calcola il punteggio dell'utilizzazione?

È calcolato ai sensi della tabella di valutazione titoli allegata al C.C.N.I., ma con riferimento alle parti relative ai trasferimenti d'ufficio.

C'è qualche differenza rispetto al punteggio assegnato al docente nei trasferimenti d'ufficio?

Sì.

Nelle utilizzazioni **va valutato anche l'anno scolastico in corso**. Bisognerà quindi aggiungere il punteggio relativo all'anno di servizio ed eventualmente alla continuità del servizio nonché eventuali titoli conseguiti e non valutati precedentemente. Questi ultimi possono essere conseguiti e quindi valutati fino alla data di scadenza delle domande.

Quali allegati bisogna inserire per le assegnazioni provvisorie?

Per comprovare i requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie ed ottenere anche il punteggio (laddove previsto), è necessario presentare:

- Le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni relative al ricongiungimento al familiare o convivente (es. residenza del coniuge, del figlio ecc.; età dei genitori e dei figli; in caso di assistenza al familiare le dichiarazioni degli altri familiari a non potersi occupare del disabile per motivi esclusivamente oggettivi (laddove previste);
- Nel caso si fruisca delle precedenze di cui all'art. 8, la certificazione medica, se prevista (certificazioni relative alla disabilità propria o del familiare, invalidità, patologie invalidanti ecc.). Ricordiamo infatti che le certificazioni mediche non possono essere autocertificate.

Quali allegati bisogna inserire per le utilizzazioni?

Non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/ o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, **tranne nei casi di conseguimento di nuovi titoli o di riconoscimento di precedenze non valutate dalla scuola predetta**.

Come si inseriscono gli allegati nella domanda online?

Gli allegati si inseriscono direttamente da istanze online prima di compilare il modulo-domanda:

- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password.
- L'inserimento si completerà con il codice personale.

- Prima di iniziare la vera e propria compilazione della domanda, bisogna caricare gli allegati che si intende presentare.
- Sulla destra della pagina, bisogna accedere a Altri servizi - Gestione allegati - Cliccare su “Avanti” e poi, dopo aver letto attentamente le istruzioni, su “Accedi”.



Nota bene: Chi ha già degli allegati inseriti nell'apposita sezione (“gestione allegati”) se li troverà già nello “storico”. In questo caso il sistema, all'atto della compilazione dell'apposita sezione, gli indicherà l'opzione “importa da storico”. Altrimenti, gli allegati, secondo la procedura sopra esposta andranno inseriti ex novo. Ricordiamo inoltre che anche l'eventuale certificazione medica può essere scannerizzata ed allegata alla domanda in modalità online senza necessità di essere consegnata, a mano o con raccomandata a/r o tramite pec, all'ATP di riferimento. Queste ultime possibilità rimangono comunque valide.

Quante sedi si potranno esprimere?

Il numero di sedi esprimibile cambia a seconda dell'ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l'assegnazione/utilizzazione: **scuola primaria e infanzia 20 sedi; scuola di I e II grado 15 sedi.**

Per “sedi” si intende:

- codice scuola
- codice comune
- codice distretto
- codice dell'intera provincia

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Sezione D - Precedenze

PRECEDENZA PREVISTA PER NON VEDENTI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA a) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ CASELLA N. 5 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA N.6 (docenti scuola primaria e I grado)
CASELLA N.7 (docenti scuola II grado)

PRECEDENZA PREVISTA PER GLI EMODIALIZZATI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA b) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ CASELLA N. 5a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.6a (docenti scuola primaria) CASELLA N.7 (docenti scuola I grado) – CASELLA N.8 (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tali precedenze?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

- Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o particolari indicazioni su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

**PERSONALE DOCENTE CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 104/92
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA d) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)**

→ CASELLA N. 6 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 7 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 8 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 9 (docenti scuola II grado)

Si tratta del personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "a" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Deve risultare, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

Nota bene: per la disabilità non è necessario l'handicap grave, basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 purché congiunto ad un grado di invalidità superiore ai due terzi.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

PERSONALE DOCENTE CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA e) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

CASELLA N. 7 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.8 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 9 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 10 (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Inserire il comune in cui si necessita delle cure;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Premesso che non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o un grado di invalidità, è valida **la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologiae l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.**
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Si ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, **a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.**
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

INSEGNANTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/92

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA f) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

CASELLA N. 8 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 9 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 10 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 11 (docenti scuola II grado)

Si tratta dei docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap personale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida esclusivamente la certificazione che attesti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Gli interessati hanno diritto alla precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è **ubicato il comune di residenza, a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

GENITORE CHE ASSISTE IL FIGLIO (IN ASSENZA DEI GENITORI O SE ENTRAMBI SONO TOTALMENTE INABILI ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA CONVIVENTE) O CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA g) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 9a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 10a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12 (docenti scuola II grado)**

GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO CON HANDICAP GRAVE (O SINDROME DI DOWN).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2016.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione del coniuge o di altri parenti che dichiarino di non potersi occupare del disabile.
- Non è prevista la condizione di esclusività.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- **La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.**
- **Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.**

CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA.

Ha le stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

- La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).
- Chi si è visto riconoscere dall'autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. In questo caso, quindi, la

precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.

- L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno.

ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA DISABILE.

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza **solo** in caso di:

- **scomparsa** di entrambi i genitori o se **entrambi siano totalmente inabili** e incapaci di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
- **convivenza** con il disabile.

Pertanto, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

CONIUGE DI SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ O SOLO FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE (ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA h) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

CASELLA N. 9b (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 10b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12b (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2016.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione

dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- **La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito**
- **Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza**



Nota bene: Solo per l'assistenza al genitore:

- **La condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.**
- **La condizione di esclusività dell'assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.**
- **La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l'unico che convive con il soggetto con disabilità.**

**UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO.
(ALL'ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA i) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)**

➡ CASELLA N. 10 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 11 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 12 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 13 (docenti scuola II grado)

Si tratta della precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65

anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- nonno o nonna;
- nipote (figlio del figlio o della figlia);
- suocero o suocera del titolare;
- figlio o figlia del coniuge;
- nonno o nonna del coniuge;
- nipote (figlio del figlio del coniuge);
- cognata.

Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- bisnonno o bisnonna;
- pronipote (figlia o figlio del nipote);
- nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);
- zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- bisnonno o bisnonna del coniuge;
- pronipote (figlio del nipote del coniuge);
- nipote (figlio del cognato o della cognata);
- zio o zia del coniuge.



Nota Bene: Per i parenti o affini entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Tali circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2016.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- **La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.**
- **Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.**

LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ INFERIORE A SEI ANNI.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA I) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

→ CASELLA N. 11a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 12a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 13a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 14a (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio.

Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ SUPERIORE A SEI ANNI E INFERIORE A DODICI ANNI.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA m) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 11b (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 12b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 13b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 14b (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio.

Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Vale **SOLO** per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.

PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO VI LETTERA o) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 13a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16a (docenti scuola II grado)**

Chi riguarda tale precedenza?

Il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87, dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero **una autodichiarazione dalla quale risulti che il coniuge sia stato trasferito d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.**

Ci sono particolari vincoli?

- Ai fini del ricongiungimento al coniuge, **in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione**, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
- Vale **SOLO** per le assegnazioni provinciali e interprovinciali.

PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO VII LETTERA q) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 13b (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16b (docenti scuola II grado)**

Chi riguarda tale precedenza?

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato.

Sono contemplati anche le Consiglieri e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero una autodichiarazione dalla quale risulti la tipologia del mandato amministrativo e che questo sussista al momento dell'effettuazione delle operazioni.

Ci sono particolari vincoli?

- La precedenza è valida purché venga espressa come **prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo** ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili.
- Vale **SOLO** per le assegnazioni provinciali e interprovinciali.

**PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO VIII LETTERA r) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)**

➡ **CASELLA N. 13c (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 14c (docenti scuola primaria) CASELLA N. 15c (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16c (docenti scuola II grado)**

Chi riguarda tale precedenza?

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero la dichiarazione in cui si attesti il termine dell'aspettativa.

Ci sono particolari vincoli?

- Si ha diritto alla precedenza per la provincia ove si è svolto attività sindacale e nella quale il richiedente risulta domiciliato da almeno tre anni.
- Vale **SOLO** per le assegnazioni provinciali e interprovinciali.

Sezione F - Esigenze di famiglia

COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (LETTERA A)

➡ **CASELLA N. 17 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 18 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 22 (docenti scuola I grado e II grado)**

Indicare il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili, il docente potrà indicare il comune viciniorietà secondo la tabella di viciniorietà. È valida anche l'indicazione di una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.



NOTA BENE - Sono assegnati 6 pp. per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati.

Il punteggio è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela (o la condizione di convivenza come da certificazione anagrafica) che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (completa anche dei dati anagrafici).
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno tre mesi rispetto la data di scadenza della domanda.
- Anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiara il soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2016.
- Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 ad essi sono assimilati i genitori che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.



Nota bene: dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

NUMERO DEI FIGLI CHE NON ABBIANO COMPIUTO SEI ANNI DI ETÀ (LETTERA B)

➔ **CASELLA N. 18 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 19 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 23 (docenti scuola I grado e II grado)**

- Indicare il numero dei figli.

- Si attribuiscono **punti 4** per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto 6 anni di età.
- Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016.

NUMERO DEI FIGLI DI ETÀ SUPERIORE AI SEI ANNI, MA NON SUPERIORE AI DICHIOTTO O CHE SI TROVINO NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO (LETTERA C)

➔ CASELLA N. 19 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 20 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 24 (docenti scuola I grado e II grado)

- Indicare il numero dei figli.
- Si attribuiscono **punti 3** per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato (maggiorrenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro...).
- Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016.



NOTA BENE (lettere B e C)

- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31/12/2016.
- Lo stato di figlio maggiorrenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

COMUNE DOVE POSSONO ASSISTITI IL CONIUGE, I FIGLI MINORATI, TOSSICODIPENDENTI ECC. (LETTERA D)

➔ CASELLA N. 20 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 21 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 25 (docenti scuola I grado e II grado)

Indicare il **comune** dove è necessario prestare la cura e l'assistenza:

- del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente;
- del coniuge o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.



NOTA BENE - sono assegnati pp. 6 solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione richiesta:

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
- L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Sezione G1 – Richiesta altro grado di istruzione

➔ **CASELLA N. 21: (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 22 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 26 (docenti scuola I grado e II grado)**

Deve essere inserito l'ordine di gradimento della domanda che si sta compilando (1° - 2° o 3° posto), rispetto alle altre domande presentate per altro ordine o grado d'istruzione, con l'avvertenza che:

- se si richiedono gradi diversi d'istruzione si devono compilare più moduli, uno per ogni grado e/o ordine richiesto;
- la richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre.

▪ Sezione G2 - (scuola Infanzia e I grado)

▪ G2 (scuola Primaria e II grado) - Altre indicazioni

➔ **CASELLA N. 22 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 23 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 28 (docenti scuola I grado e II grado)**

L'insegnante chiede:

- assegnazione provvisoria su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di di servizio.

Titoli di specializzazione

➔ **CASELLA N. 24 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 25 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 30 (docenti scuola I grado e II grado)**

Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti.

CASELLA N. 25 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 26 (docenti scuola primaria)

Indicare se indirizzo didattico differenziato (metodo Montessori o metodo Agazzi o, **solo per scuola primaria**, metodo Pizzigoni).

Tipi di posto richiesti

➔ **CASELLA N. 26: (docenti scuola dell'infanzia)**

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

➔ CASELLA N. 27 (docenti scuola primaria)

Indicare i tipi di posto richiesti: posto comune e/o inglese e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

➔ CASELLA N. 28 (docenti scuola primaria)

Indicare l'ordine di gradimento Comune-Lingua /Lingua-Comune.

Sezioni I - Tipi di posto (scuola I e II grado)

➔ CASELLA N. 33 (docenti scuola I e II grado)

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno.

➔ CASELLA N. 34 (docenti scuola I grado)

Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche il tempo prolungato.

➔ CASELLA N. 34 (docenti scuola II grado)

Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche corsi di istruzione per adulti.

➔ CASELLA N. 35 (docenti scuola I e II grado)

In questa casella è possibile scegliere la tipologia di cattedra (cattedra orario interna e cattedra orario esterna).

Sono previste tre opzioni:

- **"Nessuna selezione"**: il docente chiede solo cattedre orario interne.
- **"Cattedre tra scuole di uno stesso comune"**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune.
- **"Cattedre tra scuole su comuni diversi"**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi.

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:

- a) le cattedre interne
- b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune
- c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.

Sezione L – Ulteriori classi di concorso (scuola di I e II grado)

► CASELLA N. 36 (docenti scuola I e II grado)

Riportare i codici delle classi di concorso, **diverse da quella di titolarità**, sulle quali il docente chiede assegnazione provvisoria.

- **Sezione I (scuola dell'Infanzia e Primaria) Preferenze**
- **Sezione N (scuola I e II grado) Preferenze**

Inserire, per ciascuna preferenza (scuola, comune, distretto, provincia), il relativo codice relativo al posto di scuola richiesto.



Nota bene

- Si rimanda a quanto detto nella sezione “Precedenze” per eventuali vincoli relativi all’espressione della “prima preferenza”.
- Nel caso di ricongiungimento, il codice del comune di ricongiungimento deve essere obbligatoriamente espresso SOLO qualora si richiedano scuole che appartengono a comuni diversi da quello di ricongiungimento. Altrimenti, se si esprimono SOLO scuole che appartengono al comune di ricongiungimento non vi è tale obbligo.

ESEMPIO:

Comune di ricongiungimento **LAMEZIA TERME (CZ)**.

Posso esprimere: IC ARDITO (Lamezia Terme); IC PITAGORA (Lamezia Terme) IC MANZONI (Lamezia Terme) e fermarmi qui (o ovviamente esprimere altre scuole appartenenti al comune di Lamezia Terme).

Se però volessi esprimere anche una scuola o più scuole appartenenti a **comuni diversi da quello di Lamezia Terme** (comune di ricongiungimento) o esprimere altri comuni devo necessariamente esprimere il codice comune di Lamezia Terme.

Esempio: IC ARDITO (Lamezia Terme); IC PITAGORA (Lamezia Terme) IC MANZONI (Lamezia Terme); CODICE COMUNE DI LAMEZIA TERME; I.C. VIVALDI (scuola situata in diverso comune rispetto a Lamezia Terme); codice comune di CATANZARO ecc.

Ricordiamo altresì che la mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, **ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria.**

Pertanto, in tali casi l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Gestione allegati

Gli allegati si inseriscono direttamente da istanze online prima di compilare il modulo-domanda:

- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password.
- L'inserimento si completerà con il codice personale.
- Prima di iniziare la vera e propria compilazione della domanda, bisogna caricare gli allegati che si intende presentare.
- Sulla destra della pagina, bisogna accedere a Altri servizi - Gestione allegati - Cliccare su "Avanti" e poi, dopo aver letto attentamente le istruzioni, su "Accedi".



Nota bene:

Per comprovare i requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie ed ottenere anche il punteggio (laddove previsto), è necessario presentare:

- **Le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni relative al ricongiungimento al familiare o convivente** (es. residenza del coniuge, del figlio ecc.; età dei genitori e dei figli; in caso di assistenza al familiare le dichiarazioni degli altri familiari a non potersi occupare del disabile per motivi esclusivamente oggettivi (laddove previste);
- **Nel caso si fruisca delle precedenze di cui all'art. 8**, la certificazione medica, se prevista (certificazioni relative alla disabilità propria o del familiare, invalidità, patologie invalidanti ecc.). Ricordiamo infatti che le certificazioni mediche non possono essere autocertificate.
- **Chi ha già degli allegati inseriti nell'apposita sezione** ("gestione allegati") se li troverà già nello "storico". In questo caso il sistema, all'atto della compilazione dell'apposita sezione, indicherà l'opzione "importa da storico". Altrimenti, gli allegati, secondo la procedura sopra esposta andranno inseriti ex novo. **Ricordiamo inoltre che anche l'eventuale certificazione medica può essere scannerizzata ed allegata alla domanda in modalità online.**

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE

Sezione C

CASELLA N. 1 (docenti scuola dell'infanzia – primaria – I e II grado)

Riportare il punteggio spettante per l'utilizzazione.

Tale punteggio corrisponde a quello della graduatoria interna di d'istituto che il docente potrà per sicurezza chiedere alla propria scuola di servizio avendo cura di aggiornarlo con l'anno in corso (anno di servizio e continuità) e con eventuali titoli valutabili nel frattempo conseguiti (**sono valutabili i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, cioè il 12 agosto per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria e il 28 agosto per i docenti della scuola secondaria I e II grado**).

 Nelle caselle successive bisogna cliccare sulla casella "SI" SOLO se il docente si trova in una di queste condizioni:

CASELLA N. 2 (docenti scuola dell'infanzia – primaria – I e II grado)

Docente che, a seguito della riduzione del numero delle classi in **ORGANICO DI FATTO**, venga a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola (**art.5 comma 8**);



Nota Bene:

L'utilizzazione può essere chiesta nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

➔ **CASELLA N. 3 (docenti scuola II grado)**

Docente che, dopo le operazioni di trasferimento risulti titolare o soprannumerario sulla D.O.P. o che risulti a qualunque titolo senza sede definitiva (**art. 2 comma 1 lettera d**).

➔ **CASELLA N. 3 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 4 (docenti scuola II grado)**

Docente titolare sulle dotazioni provinciali trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2015/16 o 2016/17 ivi compresi i docenti di sostegno ex D.O.S. (**art. 2 comma 1 lettera e**)

➔ **CASELLA N. 3 (docenti scuola dell'infanzia – primaria) – CASELLA N. 4 (docenti scuola I grado)
CASELLA N. 5 (docenti scuola II grado)**

Docente che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno (**art. 2, comma 1 lettera m**).

➔ **CASELLA N. 4 (docenti scuola primaria)**

I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili (**art. 2, comma 1 lettera l**)

➔ **CASELLA N. 4 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 5 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 5 (docenti scuola I grado)CASELLA N. 6 (docenti scuola II grado)**

Docenti appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia.

Sezione D - Precedenze

PRECEDENZA PREVISTA PER NON VEDENTI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA a) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 5 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA N.6 (docenti scuola primaria e I grado)
CASELLA N.7 (docenti scuola II grado)**

PRECEDENZA PREVISTA PER GLI EMODIALIZZATI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA b) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

→ **CASELLA N. 5a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.6a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 7 (docenti scuola I grado) – CASELLA N.8 (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tali precedenze?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o particolari indicazioni su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali

PERSONALE DOCENTE CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 104/92

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA d) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

→ **CASELLA N. 6 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 7 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 8 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 9 (docenti scuola II grado)**

Si tratta del personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "a" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque

non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- **Deve risultare**, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi **o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.**

Nota bene: per la disabilità non è necessario l'handicap grave, basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 purché congiunto ad un grado di invalidità superiore ai due terzi.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

PERSONALE DOCENTE CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA e) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 7 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N.8 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 9 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 10 (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Inserire il comune in cui si necessita delle cure;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Premesso che non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o un grado di invalidità, è **valida la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.**
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Si ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, **a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.**
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

INSEGNANTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/92

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA f) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 8 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 9 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 10 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 11 (docenti scuola II grado)**

Si tratta dei docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap personale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.
A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida esclusivamente la certificazione che attesti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Gli interessati **hanno diritto alla precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

GENITORE CHE ASSISTE IL FIGLIO (IN ASSENZA DEI GENITORI O SE ENTRAMBI SONO TOTALMENTE INABILI ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA CONVIVENTE) O CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA g) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2016/2017)

► **CASELLA N. 9a (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 10a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12a (docenti scuola II grado)**

🚦 GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO CON HANDICAP GRAVE (O SINDROME DI DOWN).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione del coniuge o di altri parenti che dichiarino di non potersi occupare del disabile.
- Non è prevista la condizione di esclusività.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con

dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- **La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.**
- **Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.**

CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA.

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

- La figura del "tutore legale" (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto).
- Chi si è visto riconoscere dall'autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto. In questo caso, quindi, la precedenza si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto. È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.
- L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno.

ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA DISABILE.

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza **solo** in caso di:

- **scomparsa** di entrambi i genitori o se **entrambi siano totalmente inabili** e incapaci di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
- **convivenza** con il disabile.

Pertanto, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

CONIUGE DI SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ O SOLO FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE (ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA h) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2016/2017)

→ **CASELLA N. 9b (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 10b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12b (docenti scuola II grado)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2016.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- **La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla**

suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito

- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza



Nota bene: Solo per l'assistenza al genitore:

- La condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
 - La condizione di esclusività dell'assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.
 - La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l'unico che convive con il soggetto con disabilità.
-

UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO

(ALL'ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA i) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

➔ **CASELLA N. 10 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 11 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 12 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 13 (docenti scuola II grado)**

Si tratta della precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- nonno o nonna;
 - nipote (figlio del figlio o della figlia);
 - suocero o suocera del titolare;
 - figlio o figlia del coniuge;
 - nonno o nonna del coniuge;
 - nipote (figlio del figlio del coniuge);
 - cognata.
-

Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- bisnonno o bisnonna;
- pronipote (figlia o figlio del nipote);
- nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);
- zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- bisnonno o bisnonna del coniuge;
- pronipote (figlio del nipote del coniuge);
- nipote (figlio del cognato o della cognata);
- zio o zia del coniuge.



Nota Bene: Per i parenti o affini entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Tali circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di mobilità e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2016.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ INFERIORE A SEI ANNI.

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA I) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

► CASELLA N. 11a (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 12a (docenti scuola primaria)
CASELLA N. 13a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 14a (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio.

Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Vale sia per i movimenti provinciali che interprovinciali.

PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO V LETTERA n) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L'A.S. 2016/2017)

► CASELLA N. 12 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 13 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 14 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 15 (docenti scuola II grado)

Chi riguarda tale precedenza?

Tutto il personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c):

i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 8.4.2016 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

Sezione E – Utilizzazione con precedenza

Le caselle in questione riguardano i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune vicinore nel rispetto delle relative tabelle e **CHE ABBIANO RICHIESTO IN CIASCUN ANNO DELL'OTTENNIO IL TRASFERIMENTO ANCHE NELL'ISTITUZIONE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.**

Pertanto per l'a.s. 2016/2017 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2008/2009 e successivi.

Ricordiamo che nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune posto sostegno).

→ CASELLA N. 14 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 15 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 16 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 17 (docenti scuola II grado)

Inserire la scuola da cui il docente è stato trasferito nell'ultimo ottennio in quanto perdente posto e verso la quale chiede ogni anno il rientro con domanda condizionata.

Nota bene:

- Indicare il codice di circolo per la scuola dell'infanzia
- Bisogna indicare il codice del plesso sede di circolo per la scuola primaria

→ CASELLA N. 14a (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA 15a (docenti scuola primaria)

Indicare "SI" se il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità.

→ CASELLA N. 15 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA 16 (docenti scuola primaria) CASELLA N.17 (docenti scuola I grado)

Indicare il tipo di posto di precedente titolarità (sostegno o comune).

Si precisa che se il docente esprime altre preferenze nella Sezione specifica del modulo, verrà trattato in subordine su di esse.

➔ **CASELLA N. 16 (docenti scuola dell'infanzia) - CASELLA 17 (docenti scuola primaria) CASELLA N.18 (docenti scuola I e II grado)**

Inserire la scuola in cui il docente è stato utilizzato nel precedente anno scolastico (2015/16) e per la quale ha diritto alla conferma.

➔ **CASELLA N.19 (docenti scuola I e II grado)**

Riportare il codice della classe di concorso sulla quale si chiede conferma.

➔ **CASELLA N.20 (docenti scuola I e II grado)**

Riportare il tipo di posto (comune o sostegno) sul quale si chiede conferma.

Per il **tipo di posto** è utile precisare le sigle che devono essere utilizzate:

- NN = posto comune
- EH= sostegno psicofisico
- CH= sostegno vista
- DH= sostegno udito

➔ **CASELLA N.21 (docenti scuola I e II grado)**

In questa casella devono contrassegnare "SI" i docenti che l'anno precedente (2015/16) sono stati utilizzati su altra classe di concorso in quanto titolari su classe di concorso o posto in esubero.

▪ Sezione G2 (scuola Infanzia e I grado)

▪ G2 (scuola primaria e II grado) - Altre indicazioni

➔ **CASELLA N. 27 (docenti scuola I grado e II grado)**

Il docente chiede altresì di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità

➔ **CASELLA N. 22 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 23 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 28 (docenti scuola I grado e II grado)**

L'insegnante chiede:

- utilizzazione anche su posti di durata inferiore all'anno.
- utilizzazione su posti su più scuole (**solo scuola Primaria e I grado**).

➔ **CASELLA N. 23 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 24 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 29 (docenti scuola I grado e II grado)**

L'insegnante esprime la volontà di essere utilizzato:

- su attività e progetti previsti dall'art. 3 c. 1 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2016/2017
- su attività e progetti previsti dall'art. 6 ter (**esclusa scuola dell'infanzia**)
- su strutture ospedaliere (**esclusa scuola dell'infanzia**)
- su istituzioni carcerarie (**esclusa scuola dell'infanzia**)
- su posti di ufficio tecnico previsti dall'art. 5 comma 4 (**solo scuola II grado**)

- **Sezione H - Titoli e tipi di posto (scuola dell'Infanzia e Primaria)**
- **Sezione H - Titoli posseduti (scuola I e II grado)**

Titoli di specializzazione

➔ **CASELLA N. 24 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 25 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 30 (docenti scuola I grado e II grado)**

Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti. Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

➔ **CASELLA N. 25 (docenti scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 26 (docenti scuola primaria)**

Indicare se indirizzo didattico differenziato (metodo Montessori o metodo Agazzi o, **solo per scuola primaria**, metodo Pizzigoni).

➔ **CASELLA N. 31 (docenti scuola I grado)**

Indicare le classi di concorso del I grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c¹

¹Il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

- a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
- b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
- c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato, compreso il personale di cui all'art. 14 comma 14 del D.L.

➔ **CASELLA N. 31: (docenti scuola II grado)**

Indicare le classi di concorso del II grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c

➔ **CASELLA N. 32: (docenti scuola I grado)**

Indicare le classi di concorso del II grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c

➔ **CASELLA N. 32: (docenti scuola II grado)**

Indicare le classi di concorso del I grado per le utilizzazioni ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a, b e c

Tipi di posto richiesti

➔ **CASELLA N. 26: (docenti scuola dell'infanzia)**

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

➔ **CASELLA N. 27 (docenti scuola primaria)**

Indicare i tipi di posto richiesti: posto comune e/o inglese e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

➔ **CASELLA N. 28 (docenti scuola primaria)**

Indicare l'ordine di gradimento Comune-Lingua/Lingua-Comune.

Sezione I – Tipi di posto (scuola I e II grado)

➔ **CASELLA N. 33 (docenti scuola I e II grado)**

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno.

➔ **CASELLA N. 34 (docenti scuola I grado)**

Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche il tempo prolungato.

➔ **CASELLA N. 34 (docenti scuola II grado)**

Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche corsi di istruzione per adulti.

➔ **CASELLA N. 35 (docenti scuola I e II grado)**

In questa casella è possibile scegliere la tipologia di cattedra (cattedra orario interna e cattedra orario esterna).

95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l'apposito corso di formazione.

Sono previste tre opzioni:

- **“Nessuna selezione”**: il docente chiede solo cattedre orario interne
- **“Cattedre tra scuole di uno stesso comune”**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune
- **“Cattedre tra scuole su comuni diversi”**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti **per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:**

- a) le cattedre interne
- b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune
- c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi

Sezione M - Ulteriori classi di concorso (scuola I e II grado)

CASELLA N. 37 (docenti scuola I e II grado)

Riportare i codici delle classi di concorso, diverse da quella di titolarità, sulle quali il docente, **appartenente a classe di concorso in esubero, chiede di essere utilizzato a domanda.**

- **Sezione I (scuola dell’Infanzia e Primaria)
Preferenze**
- **Sezione N (scuola I e II grado) Preferenze**

Inserire, per ciascuna preferenza (scuola, comune, distretto, provincia), il relativo codice relativo al posto di scuola richiesto.

 **Nota bene**

- **Si rimanda a quanto detto nella sezione “Precedenze” per eventuali vincoli relativi all’espressione della “prima preferenza”.**

Soprannumerari DOP per i quali è prevista anche l'utilizzazione d'ufficio

▶ **CASELLA N. 27 (scuola dell'infanzia) – CASELLA N. 29 (scuola primaria) CASELLA N. 38 (docenti scuola I e II grado)**

Questa casella deve essere compilata dai docenti soprannumerari o DOP per i quali è prevista anche l'utilizzazione d'ufficio:

In caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, l'insegnante chiede, ai fini del trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della catena di viciniorietà inizi dal comune/distretto. Con il tasto "scegli" il docente può indicare il comune o il distretto.

Gestione allegati

Gli allegati si inseriscono direttamente da istanze online prima di compilare il modulo-domanda:

- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password.
- L'inserimento si completerà con il codice personale.
- Prima di iniziare la vera e propria compilazione della domanda, bisogna caricare gli allegati che si intende presentare.
- Sulla destra della pagina, bisogna accedere a Altri servizi - Gestione allegati - Cliccare su "Avanti" e poi, dopo aver letto attentamente le istruzioni, su "Accedi".



Nota bene:

- Per le utilizzazioni non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/ o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, **tranne nei casi di conseguimento di nuovi titoli o di riconoscimento di precedenza non valutate dalla scuola predetta.**
- **In ogni caso chi ha già degli allegati inseriti nell'apposita sezione ("gestione allegati") se li troverà già nello "storico".** In questo caso il sistema, all'atto della compilazione dell'apposita sezione, indicherà l'opzione "importa da storico". Altrimenti, gli allegati, secondo la procedura sopra esposta andranno inseriti ex novo. **Ricordiamo inoltre che anche l'eventuale certificazione medica può essere scannerizzata ed allegata alla domanda in modalità online.**